

**Parti**

Ricorrente: Petra Nünemann

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 17 maggio 2018, la causa è stata radiata dall'albo.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 7 luglio 2017 — Barbara Yvette Müller e a. / TUIfly GmbH**

(Causa C-409/17)

(2018/C 285/28)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti**

Ricorrenti: Barbara Yvette Müller, Stefanie Müller, Michelle Müller.

Convenuta: TUIfly GmbH.

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall'albo.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 17 luglio 2017 — Bially e a. / TUIfly GmbH**

(Causa C-429/17)

(2018/C 285/29)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Düsseldorf

**Parti**

Ricorrente: Bially e a.

Convenuta: TUIfly GmbH

Con ordinanza della Corte di giustizia del 28 maggio 2018, la causa è stata radiata dall'albo.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) il 23 aprile 2018 — Mino Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien**

(Causa C-274/18)

(2018/C 285/30)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Arbeits- und Sozialgericht Wien

**Parti**

Ricorrente: Minoo Schuch-Ghannadan

Resistente: Medizinische Universität Wien

**Questioni pregiudiziali**

- I. Se il principio *pro rata temporis* di cui alla clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 <sup>(1)</sup>, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, in combinato disposto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, debba essere applicato ad una disciplina legislativa a termini della quale sia lecito limitare la durata complessiva di rapporti di lavoro consecutivi di una lavoratrice o di un lavoratore, impiegata/o presso un'Università austriaca nell'ambito di progetti finanziati con risorse esterne o di progetti di ricerca, a 6 anni per le lavoratrici e i lavoratori a tempo pieno, ma a 8 anni in caso di impiego a tempo parziale, e inoltre, in presenza di una giustificazione obiettiva, in particolare ai fini della continuazione oppure della conclusione di progetti di ricerca o di pubblicazioni, se sia lecita una sola ulteriore proroga fino a 10 anni complessivi per i lavoratori a tempo pieno e di 12 anni nel caso di impiego a tempo parziale
- II. Se una disciplina legislativa come quella descritta nella prima questione pregiudiziale costituisca una discriminazione indiretta fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), nel caso in cui, considerando l'insieme dei lavoratori cui si applica tale normativa, risulti danneggiata una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile.
- III. Se l'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 <sup>(2)</sup>, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), debba essere interpretato nel senso che una donna, la quale, nell'ambito di applicazione di una disciplina legislativa come quella menzionata nella prima questione pregiudiziale, lamenti di aver subito una discriminazione indiretta fondata sul sesso, poiché sono molto di più le donne che gli uomini a lavorare in regime di tempo parziale, debba corroborare detta circostanza, segnatamente il fatto che le donne siano danneggiate in numero statisticamente molto più elevato, attraverso l'allegazione di pertinenti dati statistici o di fatti concreti e dimostrandola con idonei mezzi di prova.

<sup>(1)</sup> GU 1998, L 14, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU 2006, L 204, pag. 23.

---

**Impugnazione proposta il 25 aprile 2018 da The Green Effort Ltd avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 febbraio 2018, causa T-794/17, The Green Effort Ltd / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-282/18 P)**

(2018/C 285/31)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: The Green Effort Ltd (rappresentante: A. Ziehm, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare in toto l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione), del 23 febbraio 2018, causa T-794/17;